

STATUTO

Art.1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale, culturale, sportiva dilettantistica, senza fini di lucro, denominata ADHARA.

Art.2) L'Associazione ha sede legale ed operativa principale in Chieti, Via Porta Pescara, 20. A mezzo di specifiche delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione può aderire ad organizzazioni, organismi, Enti nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi e di cui condivide le finalità statutarie.

Art.3) L'Associazione si organizza strutturalmente come circolo privato affiliandosi, attraverso il Centro Adhara di Chieti, al Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.), Ente di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni ed Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., riconoscendosi ed adeguandosi alle finalità dell'Ente ed adottando la tessera nazionale del medesimo quale tessera del sodalizio stesso. L'Associazione ha, quindi, per scopi quelli di promuovere e favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale, assistenziale, culturale, ricreative, sportive dilettantistiche e di formazione extrascolastica della persona, attraverso la promozione e la diffusione di discipline tese a contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini ed orientate verso le aree biofisica, psicologica esoterica e spirituale degli individui al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano; tali discipline sono inquadrare sia in una visione di pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca anche nei movimenti culturali ed artistici, attraverso forme di collaborazione con, o a favore di, altre associazioni, enti, istituti o altri soggetti pubblici e privati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di iniziative culturali, sportive, turistiche, ricreative e d'intrattenimento in genere compresa l'organizzazione di incontri, conferenze, seminari, manifestazioni, gare, tornei, spettacoli, feste sociali e simili, viaggi e soggiorni turistici. L'Associazione potrà organizzare corsi di formazione per operatori nei settori attinenti gli scopi sociali e realizzare materiale editoriale ed audiovisivo. Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa

prestazione alla quale danno diritto. L'Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purchè strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

Art.4) Il patrimonio e le entrate sono costituite da:

a) quote di sottoscrizione ed iscrizione e dai contributi degli associati, b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione, c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, d) dai versamenti aggiuntivi degli associati e tesserati della organizzazione nazionale per la varie attività sociali e/o complementari, e) da contributi elargiti da soggetti pubblici e privati, f) dai proventi derivanti da attività commerciali. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.5) Le categorie dei soci sono le seguenti : Soci Fondatori, ovvero coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo, i diritti-doveri degli stessi sono i medesimi dei Soci Ordinari, ovvero coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al VicePresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta dichiarando di dividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso in forma scritta di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che, comunque, non devono essere verbalizzati né comunicati. Il Socio Ordinario acquisisce i diritti, compreso quello di usufruire di tutti i servizi sociali, dalla accettazione e relativa iscrizione a libro soci. Qualora l'accettazione non fosse ratificata sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del VicePresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità di dodici mesi dalla data di ammissione. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale non è trasmissibile e tantomeno rivalutabile. L'adesione all'Associazione comporta: a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti, b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto, c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi richiesti

all'Associazione, d)mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. Il Socio può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, senza diritto ad alcun compenso, rimborso di quanto versato, od indennità. La perdita della qualifica di Socio Ordinario può avvenire per: a)morosità, b)non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari, c)quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione, d)per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e a effetto immediato; è ammesso il ricorso all'Assemblea ed in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso fino alle deliberazione assembleare.

Art.6) L'Assemblea è sovrana; essa è formata da tutti i Soci, Fondatori ed Ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art.2532 C.C.). L'Assemblea, previa convocazione del Presidente a mezzo di avviso affisso all'albo sociale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della stessa, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 giugno, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio Direttivo le linee programmatiche per il successivo. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo oppure un quinto degli associati. L'Assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione la deliberazione, sempre a maggioranza semplice, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal VicePresidente. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che vengono custoditi nella sede sociale per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta inoltre affisso all'albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione.

Art.7) L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri, Presidente, VicePresidente e Segretario eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati e dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito dall'Assemblea dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire rapporti di c/c bancari o postali e qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei

versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione possono essere assolti anche da componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.8) Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine all'ammissione ai servizi dell'Associazione dei tesserati C.S.E.N. Il VicePresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione e cura la tenuta dei libri sociali.

Art.9) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Verificatosi lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione, o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art.3, com.190.1. 662/96.

Art.10) Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può dotarsi anche di regolamenti interni, sempre approvati però dall'Assemblea.

Art.11) Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica in modo inappellabile e definitivo e senza prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente del Collegio stesso, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati come anche l'Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti, sin d'ora per allora, a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Il Presidente Pio Colasanti

Il VicePresidente Paola Petini

Il Segretario Fausta Olivieri